

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3822 del 10/07/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE ĩ DITTA: XELLA ITALIA SRL. ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA CERVELLINA N. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3922 del 08/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE – DITTA: XELLA ITALIA SRL.

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA CERVELLINA N. 11.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2833 del 31/05/2023, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 6791 del 25/07/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 129091 in pari data, per l'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta dalla ditta "XELLA ITALIA SRL" (C.F. 03902681000 - sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k) nello stabilimento sito in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a

- n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 3991 in data 11/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 86819 del 13/05/2024, il Suap del Comune di Pontenure trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta "XELLA ITALIA SRL" (C.F. 03902681000), con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);
- con nota prot. n. 90221 del 16/05/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 90858 del 17/05/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria, tra cui la dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale attestante che la modifica non comporta lo svolgimento di attività significativamente rumorose, non prevede l'installazione di macchinari o impianti significativamente rumorosi e non induce significativi aumenti dei flussi di traffico;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 10 del 24/05/2024 Sinadoc 18828/2024) risulta che le modifiche riguardano:

- per l'emissione E4 la sostituzione dell'impianto di aspirazione ed abbattimento con uno a maggiore efficienza, comportante un aumento della portata;
- per l'emissione E14 la rinuncia alla sostituzione del bruciatore a metano/gasolio, conseguentemente sarà ripristinata la configurazione emissiva autorizzata con la precedente Determinazione dirigenziale det-amb n. 32 del 05/01/2018; l'impianto sarà, quindi, alimentato esclusivamente a gas naturale;
- la realizzazione di una nuova emissione derivante dalla spazzolatura automatica (E25) attività che veniva svolta con reimmissione dell'aria aspirata in ambiente di lavoro, sostituendo l'impianto di aspirazione e trattamento con uno a maggior efficienza ed espulsione degli inquinanti tramite emissione convogliata;
- gli impianti di cui alle emissioni E13 ed E14, qualificabili come medi impianti di combustione esistenti, saranno dotati di un sistema di controllo della combustione entro un termine massimo di due anni;

Considerato che:

- con nota prot. n. 3988 in data 11/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 86819 del 13/05/2024, il Comune di Pontenure ha espresso parere favorevole, per la matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 4264 del 18/05/2024, assunta al prot. ARPAE n. 91953 del 20/05/2024, il Comune di Pontenure ha espresso parere favorevole per quanto attiene alla matrice "rumore", con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 ;
- con nota prot. n. 57079 del 20/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 92164 del 20/05/2024, l'Azienda USL di Piacenza (Dipartimento di Sanità Pubblica) ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi, con le seguenti prescrizioni:
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- con nota prot. n. 91804 del 20/05/2024 è stato chiesto al Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 93073 del 21/05/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 107435 in data 11/06/2024 questo Servizio ha richiesto la documentazione integrativa relativamente all'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
- con nota acquisita al prot. n. 113987 del 20/06/24 la ditta XELLA ITALIA SRL ha comunicato di essere iscritta alla

White List (ex art, 1, comma 52 della legge n. 190/2012) istituita presso la Prefettura di Bergamo, con scadenza 19/11/2023 ed aggiornamento richiesto il 03/10/2023 (Aggiornamento in corso);

- dalla consultazione del sito della Prefettura di Bergamo in data 24/05/2024, la ditta di cui trattasi XELLA ITALIA SRL risulta inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "white list"; nello specifico, come sopra indicato, la ditta XELLA ITALIA SRL ha richiesto l'aggiornamento in data 03/10/2023, e risulta iscritta con indicato "Aggiornamento in corso";
- l'iscrizione alla White List è equipollente e sostituisce il rilascio della comunicazione/informazione antimafia (art, 1, commi 52 e 52-bis della legge n. 190/2012 e D.P. C.M. 18 aprile 2013);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale -modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2833 del 31/05/2023- in favore della ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, per l'attività di "fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E4 CAPPA ASPIRANTE POLVERE DI LAVORAZIONE

Portata massima	11500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E13 GENERATORE TERMICO A GAS NATURALE – P=11,16 MWt

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E14 GENERATORE TERMICO A GAS NATURALE – P=11,16 MWt

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g

Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E15 SOTTOVUOTO AUTOCLAVI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE E16 FORNO TERMORETRAZIONE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E17A SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE E17B SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE E17C SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE N. E18 SILO STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	770 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 SILO STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	770 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO

Portata massima	120 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO

Portata massima	120 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E22 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE

Portata massima 325 Nm³/h
Durata massima giornaliera 6 h/g
Durata massima annua 200 gg/anno
Altezza minima 30 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E23 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE

Portata massima 325 Nm³/h
Durata massima giornaliera 6 h/g
Durata massima annua 200 gg/anno
Altezza minima 30 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E24 IMPIANTO PREMISCELAZIONE A SECCO

Portata massima 18000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 12,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E25 CAPPASPIRANTE POLVERI DI PULIZIA

Portata massima 6500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- d) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- e) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;

- f) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- g) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- h) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- i) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- j) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- k) per E13 ed E14, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante NO_x;
- l) per E16, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- m) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E18, E19, E20, E21, E22 ed E23 i monitoraggi possono essere sostituiti dall'installazione, sui sistemi di abbattimento, di un pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi ed a condizione che venga effettuata una registrazione periodica (con frequenza almeno quindicinale) dei dati di funzionamento dei pressostati sul registro di cui al punto v), registro al quale devono essere allegate anche le specifiche tecniche di funzionamento dei sistemi installati;
- n) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- o) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
- p) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- q) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- r) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più

- campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- s) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- t) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- u) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- v) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- w) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- x) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- y) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- z) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la

data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- aa) **per gli impianti generante le emissioni E13 ed E14 deve essere installato il sistema di controllo della combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il 30.6.2026;**
- bb) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni **E4 ed E25** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- cc) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- dd) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ee) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di impartire per lo scarico S3 di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in acque superficiali per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La

- documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire per lo scarico S5 di acque reflue di dilavamento avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico-funzionale della vasca di sedimentazione e della rete fognaria delle acque reflue di dilavamento;
- d) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi dalla vasca di sedimentazione;
- e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
- g) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi alla vasca di sedimentazione o alle condotte fognarie interne, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire per i n° 3 scarichi (S1, S2 ed S4) di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino le seguenti prescrizioni:ù

- a) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- b) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune e ad ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015 e 878/2020;
- dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

7. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Pontenure per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Pontenure;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.